

Dario MARTIRE

DOMANDE & RISPOSTE
**PROCEDURA
PENALE**

**SIMULA L'ESAME
E TESTA LA TUA PREPARAZIONE**

- ✓ UNIVERSITÀ
(singoli atenei • singole cattedre)
- ✓ ORALI MAGISTRATURA
- ✓ ORALI ESAMI AVVOCATO
- ✓ CONCORSI PUBBLICI

+ APPENDICE
con domande
realmente
formulate

III edizione 2022


Neldiritto
Editore

149. Le misure custodiali; gli arresti domiciliari

QUALI SONO LE MISURE CUSTODIALI PREVISTE? COSA SI INTENDE PER ARRESTI DOMICILIARI?

Con gli arresti domiciliari il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza. La legge 9 agosto 2013, n. 94 ha inserito all'interno dell'art. 284 c.p.p. il seguente comma 1-bis: «Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato», mentre il D.L. n. 113 del 2018 il comma 1-ter: «La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente». Se è necessario, il giudice può imporre altresì limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, così come può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare. Una particolare modalità di esecuzione della misura in esame avviene attraverso l'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico. Con tale strumento, infatti, è possibile controllare in ogni momento gli spostamenti dell'imputato che lo indossa. In seguito alla recente l. 19 febbraio 2014, n. 10, che ha convertito con modifiche il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, tale modalità di controllo è divenuta la regola, nel senso che il giudice dovrà applicare tale modalità di controllo «salvo che la ritenga non necessaria», motivando adeguatamente tale decisione (cfr. art. 275-bis c.p.p.).

150. La custodia cautelare in carcere

E PER CUSTODIA CAUTELARE?

La custodia cautelare in carcere è la misura afflittiva per eccellenza, in quanto con il provvedimento che la dispone il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Prima del trasferimento nell'istituto, la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione. La custodia cautelare in luogo di cura costituisce la misura che viene disposta nei confronti del soggetto che necessita di particolari cure sanitarie a causa della sua infermità di mente: in particolare deve trattarsi di un'infermità che esclude o diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere. Pertanto, l'imputato viene tradotto presso idonee strutture del servizio psichiatrico ospedaliero.

151. Le misure di sicurezza

COSA SONO LE MISURE DI SICUREZZA?

Nel libro delle misure cautelari il capo VII viene dedicato all'applicazione provvisoria di misure di sicurezza, che vengono provvisoriamente applicate per soddisfare un'esigenza cautelare (es. ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziario).

Il P.M. può chiedere al giudice l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza in caso gravi indizi di commissione del fatto (art. 312 c.p.p.), pericolosità sociale dell'imputato (art. 313 c.p.p.), assenza di cause di giustificazione, di cause di non punibilità e di cause di estinzione del reato (art. 312 c.p.p.).

GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

152. Gravi indizi di colpevolezza

COSA SI INTENDE PER GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA?

La richiesta e l'applicazione di una misura cautelare personale sono subordinate anzitutto alla presenza di gravi indizi di colpevolezza (273 c.p.p.).

La nozione esprime il quadro probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, alla luce del quale il giudice, con una valutazione di tipo prognostico, ritiene che nel futuro giudizio si giungerà probabilmente alla condanna dell'imputato.

Per "indizi" si intende gli elementi conoscitivi, senza che assuma rilevanza la distinzione tra prova critica e rappresentativa (art. 192 c.p.p.).

La gravità degli indizi di colpevolezza esprime invece l'esigenza che gli stessi rivestano un peso probatorio tale da indurre il giudice ad applicare la misura e da legittimare l'attenuazione del principio di non colpevolezza. Le Sezioni Unite 2006 hanno avuto modo di precisare che «il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari è concetto differente da quello enunciato nell'art. 192 c.p.p., comma 2. Mentre quest'ultimo allude alla cd. prova logica o critica, invece nell'ambito dell'art. 273 c.p.p. il concetto di quadro indiziario ha una propria autonomia, «in quanto rappresenta l'insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione "*de libertate*". In sostanza, la qualifica di gravità che deve caratterizzare gli indizi di colpevolezza attiene al quantum di "prova" idoneo ad integrare la condizione minima per l'esercizio, sulla base di un giudizio prognostico di responsabilità [...], allo stato degli atti, dell'ipotesi accusatoria». (S.U., 30 maggio 2006, n. 36267)».

153. I gravi indizi di colpevolezza

COME SI VALUTANO I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA?

L'art. 11 della "legge sul giusto processo" (l. 1° marzo 2001, n. 63) ha inserito nell'art. 273 c.p.p. il comma 1 bis, secondo cui nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.

Art. 192, commi 3 e 4: si tratta della norma relativa alle dichiarazioni rese dal coindagato o dal coimputato del medesimo reato o da persona indagata in un procedimento connesso o collegato. Tali dichiarazioni possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex art. 273, commi 1 e 1 bis, c.p.p., soltanto se risultano intrinsecamente attendibili e siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti. Come spiegato anche dalle Sezioni Unite 2006, infatti, solo in tal modo gli indizi assumono idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento "de libertate" e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora in itinere, deve essere orientata ad acquisire non la certezza ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato (S.U., 30 maggio 2006, n. 36267; conf. Cass. Pen., sez. I, 28 febbraio 2014, n. 14684)

art. 195, comma 7: si tratta della norma che disciplina la testimonianza indiretta; il richiamo al settimo comma sta a significare che non sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal testimone indiretto nei casi in cui non abbia indicato la fonte da cui abbia appreso le notizie riportate.

Art. 203: si tratta della norma relativa alle notizie che la P.G. ha ricevuto dai suoi informatori; esse non sono utilizzabili ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza qualora gli informatori non siano stati sentiti.

Art. 271, comma 1: si tratta della norma che vieta l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni illegittimamente eseguite.

154. Condizioni

QUALI CONDIZIONI DEVONO SUSSISTERE PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA?

Ulteriore condizione, di carattere negativo, è rappresentata dalla insussistenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, di una causa di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata (art. 273, comma 2, c.p.p.); la presenza di anche una sola delle dette cause impedisce l'applicazione della misura cautelare (punibilità in concreto).

Infine, risulta necessario che la pena prevista per il reato addebitato all'indagato o all'imputato sia rispettosa dei limiti edittali previsti. Nello specifico, la misura